

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
**BAMBINI S.R.L.**

L'anno 2017, addì 19 del mese di luglio, presso la sede di BAMBINI S.r.l. sita in Marina di Ravenna (RA) – Viale IV Novembre n. 79 si sono incontrate la società BAMBINI S.r.l. (di seguito anche solo la “Società”), rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Gianluigi BAMBINI e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILT - CGIL rappresentata dal Sig. Fulvio CASADIO, FIT – CISL rappresentata dal Sig. Massimiliano D'ALESSIO e UILTRASPORTI rappresentata dal Sig. Ivano PRETOLANI assistito dal Sig. Giuseppe RAGUSEO.

**Le Parti premettono che:**

- in data 25 gennaio 2013 era stato sottoscritto un “accordo integrativo aziendale” che, indipendentemente dalla stazza lorda dell'unità, riconosceva, per il periodo di sua vigenza, per la **parte economica**, l'applicazione delle tabelle retributive stabilite dal CCNL MARITTIMI imbarcati su navi da 151 a 3.000 t.s.l. del 03.02.2009. L'accordo prevedeva oltre che stipendi netti concordati per talune specifiche navi, altre indennità aggiuntive quali, ad esempio l'indennità di servizio off-shore, l'indennità di disponibilità, riconoscendosi più in generale condizioni di miglior favore rispetto al CCNL, come meglio indicate all'art. 2 e seguenti del predetto accordo integrativo;
- la Società Bambini s.r.l. sta tuttavia ora attraversando una situazione di grave crisi finanziaria che ha necessitato, in data 1 giugno 2017, la richiesta al Tribunale di Ravenna di ammissione al concordato preventivo in bianco;
- la gravità della situazione è tale da rendere insostenibile il mantenimento degli attuali livelli di costi per cui il buon esito della procedura concorsuale impone un urgente intervento di riduzione degli stessi di carattere strutturale, con necessità di intervenire anche sul costo del lavoro; ciò al fine di garantire da una parte la continuità aziendale ed il mantenimento degli impegni assunti verso i clienti e quindi la prosecuzione della propria attività e contestualmente la riduzione della propria esposizione debitoria;
- la necessaria riduzione del costo del lavoro per garantire la continuazione delle attività aziendali è condizione imprescindibile e necessaria per la buona riuscita del concordato preventivo per evitare il fallimento della Società; l'obiettivo è il raggiungimento, a decorrere dal 1 agosto 2017, di un risparmio sul costo del lavoro (d'ora innanzi detto “**obiettivo**” o anche “**obiettivi**”), che la società si impegna a raggiungere nei confronti delle autorità del concordato mediante la presentazione del piano industriale;
- le Parti sono altresì consapevoli che l'eventuale fallimento della Società avrebbe conseguenze pregiudizievoli per tutto il personale attualmente in forza;
- che la Società auspica il raggiungimento dell'obiettivo anche attraverso una riduzione del costo del lavoro, mantenendo tuttavia inalterati gli attuali livelli di occupazione;

Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale della presente ipotesi di accordo, si conviene quanto segue:

**ART. 1:** Le Parti, valutata la gravità della situazione finanziaria della Società, concordano che a decorrere dal 1 giorno del mese successivo alla stipula della presente ipotesi di accordo, si applicheranno a tutti i lavoratori i livelli retributivi stabiliti nel CCNL di lavoro



unico per il settore privato dell'industria armatoriale – area contrattuale “Mare” Sezione MARITTIMI imbarcati su navi da 151 a 3.000 t.s.l. vigente; questo anche a favore di coloro che risultano imbarcati su navi inferiori a 151 t.s.l.. Le Parti considerano con ciò superati i contenuti del “contratto integrativo aziendale – Bambini s.r.l.” del 25.01.2013 che si intende pertanto consensualmente risolto ed integralmente sostituito dalla presente ipotesi di accordo.

Per la **parte normativa**, si applica il CCNL di riferimento in base alla stazza dell'unità.

Per il personale amministrativo, il CCNL di riferimento per la parte normativa e retributiva è rappresentato dal CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale Sez. 15 per il personale di terra – Uffici e Terminali delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato vigente.

**ART.2:** in aggiunta a quanto indicato all'art. 1, la Società qualora ne ricorrano i presupposti, riconoscerà ai marittimi l'indennità sotto indicata:

**Indennità di Servizio Off-Shore.** Tale indennità è **giornaliera** e valorizzata come segue:

€ 38,56 lordi/giorno	Comandante, Direttore di Macchina, Ufficiali di coperta e macchina
€ 36,69 lordi/giorno	Nostromo e altre qualifiche inferiori

**ART. 3:** la società riconoscerà ai lavoratori marittimi le seguenti voci stipendiali, retribuite sulla base sia delle tabelle del CCNL richiamato all'Art. 1, sia in base alla presente ipotesi di accordo, in funzione della diversa tipologia di servizio svolto dalla nave su cui il lavoratore svolge effettivamente la propria attività, come di seguito specificato.

**A) NAVE NOLEGGIATA H 24 per commesse speciali (es. “Melanie B”), commesse speciali appoggio piattaforme in Croazia**

**A1)** Per ciascun componente dell'equipaggio l'azienda riconoscerà:

- 8 ore di retribuzione ordinaria;
- forfait di 4 ore di straordinario;
- n. 1 indennità di servizio off-shore che sarà riconosciuta come da tabella dell'art. 2.


Precisano le Parti che:

- le ore di straordinario sono valorizzate in base alla qualifica di imbarco;
- l'Indennità di servizio off-shore è valorizzata alla tariffa giornaliera lorda sopra definita suddivisa per qualifica di imbarco.

Tale retribuzione sarà altresì applicabile al personale marittimo operante sui mezzi temporaneamente sostitutivi di quelli sopra elencati.

**A2)** Qualora un marittimo in possesso della qualifica di Aspirante Capitano di Lungo Corso o CLC/Aspirante Capitano di Macchina o Capitano di Macchina ed imbarcato con la qualifica rispettivamente di Comandante/Direttore di Macchina, venga a prestare effettivo servizio su navi rientranti in tale tipologia A), a tale dipendente verrà invece riconosciuta:

- retribuzione nella misura prevista dal CCNL di riferimento;



- indennità di navigazione e straordinario Forfait per mese di imbarco o pro rata come da CCNL vigente;
- n. 1 indennità di servizio off-shore che sarà riconosciuta come da tabella dell'art. 2.

La corresponsione delle indennità di cui sopra per questo specifico caso **A2)** esclude l'erogazione dell'integrazione dello straordinario supplementare di cui alla lettera **E)**.

Le presenti voci stipendiali saranno applicate anche al personale marittimo adibito ad attività di appoggio piattaforme su unità navali avente base operativa in Croazia e presso impianti di rigassificazione (commesse speciali).

### **B) NAVE "Aline B"**

I marittimi che prestano servizio su tale unità navale opereranno con la seguente turistica:

- 1 mese di lavoro a bordo;
- 1 mese di riposo a terra.

Al fine di evitare che si verifichino casi di incapienza di giustificativi di assenza, l'azienda riconoscerà al personale imbarcato su questa nave **riposi compensativi supplementari**, in modo da evitare saldi negativi in busta paga.

All'equipaggio della nave "Aline B", l'azienda riconoscerà le seguenti retribuzioni **NETTE** mensili:

<b>stipendi NETTI</b> pro rata riconosciuti equipaggio ALINE B servizio h. 24	4 settimane (servizio a bordo)	4 settimane (licenza)
Comandante	€ 3.935,00	€ 3.935,00
Direttore di Macchina	€ 3.935,00	€ 3.935,00
1^ Ufficiale di Coperta	€ 2.895,00	€ 2.895,00
2^ Ufficiale di Coperta	€ 2.690,00	€ 2.690,00
1^ Ufficiale di Macchina	€ 2.895,00	€ 2.895,00
Nostromo	€ 2.690,00	€ 2.690,00
Comune Polivalente	€ 2.490,00	€ 2.490,00

Si precisa che l'erogazione degli stipendi netti previsti dalle Tabelle di cui alla presente lettera **B)** è omnicomprensiva di ogni altra indennità e spettanza.

L'equipaggio non ha diritto all'indennità di servizio off-shore.

### **C) NAVI OPERANTI IN NORD AFRICA (entro lo stretto di Gibilterra)**

**C1)** Per ciascun componente dell'equipaggio l'azienda riconoscerà:

- 8 ore di retribuzione ordinaria;
- forfait di 4 ore di straordinario;
- n. 1 Indennità di servizio off-shore per giorno di servizio prestato a bordo.

In aggiunta a quanto sopra a ciascun componente dell'equipaggio è riconosciuto un premio lordo di € 500,00 mensile proratabile in funzione dei giorni di servizio effettivo.

Precisano le Parti che:

- l'Indennità di servizio off-shore sarà riconosciuta come da tabella dell'art. 2.

**C2)** Qualora un marittimo in possesso della qualifica di Aspirante Capitano di Lungo Corso o CLC/Aspirante Capitano di Macchina o Capitano di Macchina ed imbarcato con la qualifica rispettivamente di Comandante/Direttore di Macchina, venga a prestare effettivo servizio su navi rientranti in tale tipologia **C)**, a tale dipendente verrà invece riconosciuta:

- retribuzione nella misura prevista dal CCNL di riferimento;
- indennità di navigazione e straordinario Forfait per mese di imbarco o pro rata come da CCNL vigente;
- 1 Indennità di servizio off-shore per giorno di servizio a bordo;
- premio lordo mensile di € 500 proratabile, su base 30gg/30, in funzione dei giorni di effettivo servizio.

La corresponsione delle indennità di cui sopra per questo specifico caso **C2)** esclude l'erogazione dell'integrazione dello straordinario supplementare di cui alla lettera **E)**.

**D) NAVI OPERANTI IN CONGO, MAURITANIA, NIGERIA ED IN WEST AFRICA IN GENERE IN APPOGGIO OFF SHORE**

Il personale marittimo dipendente della Bambini s.r.l. impiegato su unità navali che prestano attività di assistenza alle piattaforme off-shore in Congo, Mauritania, Nigeria e West Africa in genere, verrà retribuito ed opererà secondo le sottostanti tabelle:

Equipaggi delle navi tipologia lunghezza 52/56 metri (es. Blue Daddy/Blue Mommy/Blue Brother), con apparato propulsivo superiore a 3.000 kW

Nave lunghezza 52/56 metri tipologia BLUE BROTHER/BLUE DADDY/BLUE MOMMY e similari appoggio off-shore in Congo h. 24 Stipendi <b>NETTI</b> proratabili	1 mese (30 giorni di servizio a bordo)	1 mese (30 giorni di licenza a terra)	<b>TURNISTICA</b>
Comandante	€ 5.385,00	€ 2.590,00	2 mesi lavoro/1 mese licenza
Direttore di Macchina	€ 4.350,00	€ 4.350,00	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Coperta	€ 4.455,00	Minimi contrattuali CCNL nazionale in base alla qualifica di imbarco	2 mesi lavoro/1 mese licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Macchina	€ 4.455,00		2 mesi lavoro/1 mese licenza
2 <sup>a</sup> Ufficiale di Macchina	€ 4.035,00		2 mesi lavoro/1 mese licenza

Al fine di evitare che si verifichino casi di incapienza di giustificativi di assenza, per i marittimi che prestano servizio con turno su base 2/2, l'azienda riconoscerà al personale imbarcato su queste navi **riposi compensativi supplementari**, in modo da evitare saldi negativi.

Equipaggi delle navi categoria, lunghezza 36/48 metri (es. Blue Girl), con apparato propulsivo di potenza inferiore a 3.000 kW

Nave lunghezza 36/48 metri tipologia BLUE GIRL e similari appoggio off-shore in Congo h. 24 Stipendi <b>NETTI</b> proratabili	1 mese (30 giorni di servizio a bordo)	1 mese (30 giorni di licenza a terra)	<b>TURNISTICA</b>
Comandante	€ 4.985,00	€ 2.590,00	2 mesi lavoro/1 mesi licenza
Direttore di Macchina	€ 4.985,00	€ 2.590,00	2 mesi lavoro/1 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Coperta	€ 4.455,00	Minimi contrattuali CCNL nazionale in base alla qualifica di imbarco	2 mesi lavoro/1 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Macchina	€ 4.455,00		2 mesi lavoro/1 mesi licenza

Equipaggi delle navi categoria lunghezza 36/48 metri con apparato propulsivo di potenza superiore a 3.000 kW (es. Mare Rubino)

Nave lunghezza 36/48 metri tipologia MARE RUBINO e similari in appoggio off-shore in Congo h. 24 Stipendi <b>NETTI</b> proratabili	1 mese (30 giorni di servizio a bordo)	1 mese (30 giorni di licenza a terra)	<b>TURNISTICA</b>
Comandante	€ 5.385,00	€ 2.590,00	2 mesi lavoro/1 mesi licenza
Direttore di Macchina	€ 4.350,00	€ 4.350,00	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Coperta	€ 4.455,00	Minimi contrattuali CCNL nazionale in base alla qualifica di imbarco possedute	2 mesi lavoro/1 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Macchina	€ 4.455,00		2 mesi lavoro/1 mesi licenza

Equipaggi delle navi categoria lunghezza 36/48 metri tipologia BLUE GIRL e similari, con apparato propulsivo di potenza inferiore a 3.000 kW

Nave lunghezza 36/48 metri tipologia BLUE GIRL e similari appoggio off-shore in Nigeria h. 24 Stipendi <b>NETTI</b> proratabili	1 mese (30 giorni di servizio a bordo)	1 mese (30 giorni di licenza a terra)	<b>TURNISTICA</b>
Comandante	€ 6.395,00	€ 2.700,00	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
Direttore di Macchina	€ 5.995,00	Minimi contrattuali CCNL nazionale in base alla qualifica di imbarco	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Coperta	€ 5.465,00		2 mesi lavoro/2 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Macchina	€ 5.465,00		2 mesi lavoro/2 mesi licenza

Equipaggi delle navi categoria lunghezza 52/56 metri tipologia BLUE MOMMY e similari, con apparato propulsivo di potenza superiore a 3.000 kW

Nave lunghezza 52/56 metri tipologia BLUE MOMMY e similari appoggio off-shore – Mauritania h. 24 Stipendi <b>NETTI</b> proratabili	1 mese (30 giorni di servizio a bordo)	1 mese (30 giorni di licenza a terra)	<b>TURNISTICA</b>
Comandante	€ 5.595,00	€ 3.110,00	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
Direttore di Macchina	€ 4.350,00	€ 4.350,00	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Coperta	€ 4.455,00	Minimi contrattuali CCNL nazionale in base alla qualifica di imbarco	2 mesi lavoro/2 mesi licenza
1 <sup>a</sup> Ufficiale di Macchina	€ 4.455,00		2 mesi lavoro/2 mesi licenza
Comune Polivalente	€ 3.640,00		2 mesi lavoro/1 mesi licenza

Si precisa che l'erogazione degli stipendi netti previsti dalle Tabelle di cui alla presente lettera **D)** è omnicomprensiva di ogni altra indennità e spettanza.

L'equipaggio non ha diritto all'indennità di servizio off-shore.

## E) ALTRE NAVI NOLEGGIATE:

**E1) - UNITA' NAVALE NOLEGGIATA H 24:** viene riconosciuta la retribuzione come da CCNL vigente. Sono retribuite come ore di straordinario quelle effettivamente prestate al di fuori del normale orario di lavoro (8 ore).

L'indennità di servizio off-shore non è dovuta all'equipaggio.

Qualora un marittimo in possesso della qualifica di Aspirante Capitano di Lungo Corso o CLC/Aspirante Capitano di Macchina o Capitano di Macchina, imbarcato con la qualifica di Comandante/Direttore di Macchina, venga a prestare effettivo servizio su navi rientranti nel presente caso **E)** a tale dipendente verrà riconosciuta:

- retribuzione nella misura prevista dal CCNL di riferimento;
- indennità di navigazione e straordinario Forfait per mese di imbarco o pro rata come da CCNL vigente;
- **Integrazione di STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE** il cui ammontare sarà determinato secondo la seguente formula:

ore di straordinario effettivamente svolte, valorizzate alla tariffa lorda oraria prevista dalle Tabelle Retributive del CCNL di riferimento, per l'ex Padrone Marittimo o per l'ex Meccanico Navale (es. per le tabelle retributive in vigore con decorrenza dal 01/01/2017 € 14,47/h lordi) - *prorata di € 920,00/30 gg retribuzione marittimi X i gg di effettiva presenza*<sup>1</sup>

## F) UNITA' NAVALI NON OPERATIVE

<sup>1</sup> Esempio: 9,5 h di straordinario (svolte in due giorni di servizio)  $9,5 * 14,47 = € 137,47$

$€ 920,00 / 30 * 2 = € 61,33$

$€ 137,47 - € 61,33 = € 70,44$  . € 76,14 rappresentano il delta positivo accreditato come STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE

Il personale che presta servizio su unità navali non operative, ovunque dislocate, viene retribuito unicamente in base alle spettanze del CCNL nazionale di riferimento, senza il riconoscimento di alcuna indennità o integrazione prevista dal presente accordo integrativo.

Tuttavia, nel caso in cui la motonave sia in bacino di carenaggio per i lavori di assistenza alla cantieristica navale, viene riconosciuto ai marittimi una **Indennità di servizio in porto** lorda per ogni 7 giorni di attività di cantiere in modo tale che al netto corrisponda all'importo di **0,5 / mezzo Riposo Compensativo Retribuito**, come definito dalle Tabelle Retributive del CCNL nazionale di riferimento. Tale indennità è da intendersi prorata.

Il valore lordo dell'indennità aggiuntiva riconosciuta è in funzione della qualifica di ciascun marittimo e dei giorni effettivamente dedicati a tale attività.

La turnistica del personale imbarcato è quella stabilita per le unità navali di riferimento. Per le altre unità operanti in Italia il turno sarà di 4 settimane a bordo e di 2 settimane in licenza.

Qualora la motonave in bacino di carenaggio si trovi all'estero, agli Ispettori di Coperta e Macchina inviati in missione, in aggiunta al trattamento sopra riportato verrà riconosciuta una ulteriore indennità di servizio in porto giornaliera lorda tale che netta corrisponda ad € 40 al giorno.

**ART. 4:** Le voci stipendiali integrative di cui agli articoli 1 e 2, l'integrazione finalizzata al raggiungimento dei netti di cui alle Tabelle della lettere B) e D), il Premio lordo di cui alla lettera C), l'integrazione di Straordinario Supplementare di cui alla lettera E), l'integrazione di Indennità di Servizio in Porto di cui alla lettera F), non costituiscono coefficiente della retribuzione e non saranno pertanto calcolate nella retribuzione e in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di calcolo, ciò anche ai sensi ed agli effetti dell'Art 325 del C.N. e dell'Art 4, comma 1 della Legge 29/05/1982 n.297.

**ART. 5** Le Parti convengono che la base di calcolo delle erogazioni integrative sottoelencate:


- Premio Navi Operanti in Nord Africa di cui alla lettera C), sottocasi C1) e C2);
- Le retribuzioni nette proratabili indicate nelle Tabelle di cui alle lettere B) ed D);

è da intendersi computata con divisore 30, ovvero il mese retributivo di riferimento è convenzionalmente assunto in 30 giorni.

**ART. 6:** In applicazione della presente ipotesi di accordo in nessun caso la retribuzione del singolo lavoratore potrà risultare mai inferiore a quanto stabilito dal CCNL marittimi imbarcati su navi da 151 a 3.000 t.s.l.. La Società si impegna pertanto a garantire a tutti i lavoratori livelli di retribuzione non inferiori a quelli stabiliti dal predetto CCNL; questo anche in favore dei lavoratori imbarcati su unità di stazza lorda inferiore a 151 Ts.l..

**ART. 7:** La/le buste paga mensili saranno da intendersi come la sintesi delle diverse tipologie di lavoro effettivamente prestate dal marittimo nel corso del mese di riferimento, in applicazione della presente ipotesi di accordo.

**ART. 8:** Le Parti, con la sottoscrizione della presente ipotesi di accordo convengono e determinano il **compenso per sostituzione di personale mancante** nell'importo di € 17,85 lordi giornaliero/persona indipendentemente dal minimo contrattuale conglobato del marittimo sostituito, con il limite che la nave non potrà prendere il mare senza il personale stabilito dalla Tabella Minima di Sicurezza



**ART. 9:** Le Parti si incontreranno ogni anno a decorrere da oggi presso la sede legale della società per valutare l'andamento della situazione e valutare il raggiungimento e mantenimento dell'obbiettivo di riduzione dei costi aziendali e comunque a richiesta di una delle Parti.

**ART. 10:** Qualora dovessero cessare od essere modificati, anche parzialmente, i benefici stabiliti dalla Legge 30/98 e successive modifiche ed integrazioni, su richiesta della Bambini s.r.l., le Parti si impegnano fin da adesso ad incontrarsi, per una revisione della presente ipotesi di accordo.

**ART. 11:** Il termine di consegna del prospetto paga viene stabilito nel giorno 10 del mese successivo a quello retributivo di riferimento, con proroga al primo giorno feriale successivo qualora tale termine coincida con il sabato, la domenica o una festività nazionale / locale.

Tuttavia in casi di particolare gravità, o per straordinarie necessità aziendali, si conviene che il termine di cui sopra venga eccezionalmente prorogato al giorno 12 del mese successivo a quello di riferimento.

**ART. 12:** La presente ipotesi di accordo entra in vigore il 1 giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione ed avrà una validità di 5 anni prorogabili di ulteriori 6 mesi su richiesta della Società. Decorso il periodo fisso, le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente ipotesi di accordo con comunicazione da inviare agli altri soggetti firmatari con un preavviso minimo di almeno 60 giorni.

**ART. 13:** Le retribuzioni e ogni altra indennità o spettanza contenute nella presente ipotesi di accordo vengono calcolate in base alla qualifica di effettivo imbarco del marittimo e non in base al titolo professionale posseduto.

**NOTE A VERBALE:**

1) La presente ipotesi di accordo integrativo sarà sottoposto a consultazione dei lavoratori entro 7 giorni dalla data di stipula, rimanendo i suoi effetti subordinati al buon esito dello stesso.

2) La Bambini s.r.l. si impegna a non avviare procedure di mobilità a fronte del raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'obbiettivo indicato in premessa.


Per la FILT – CGIL:



Per la FIT – CISL:



Per la UILTRASPORTI:



Per la BAMBINI S.R.L.:

